



Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 77 del 20/06/2002

COMUNE DI CAGNANO VARANO (Foggia) DECRETO 17 maggio 2002, n. 1839

Indennità d'esproprio.

IL SINDACO

Omissis

DECRETA

Art. 1

L'indennità da corrispondere, ai sensi dell'art. 16 della legge 865 del 22.10.1971 agli aventi diritto per l'espropriazioni delle aree ubicate nella zona omogenea "E" nel comune di Cagnano Varano per la realizzazione dei lavori di sistemazione della strada comunale esterna "Puntoni" è indicata come di seguito:

Ditta LOMBARDI Nicola, nato a Cagnano Varano il 3.1.1925, proprietario per 1/3, LOMBARDI Matteo, nato a Cagnano Varano il 20.8.1930, proprietario per 1/3, LOMBARDI Giovanni, nato a Cagnano Varano il 10. 12.1933, proprietario per 1/3, partita n. 5379, Foglio di mappa 43 p.lla 44, cultura in atto uliveto, classe 3^a, estensione totale mq 46.212, superficie da espropriare mq. 1.774,5, indennità provvisoria al mq. Lire 1.700, indennità provvisoria di esproprio totale Lire 3.016.650 (Euro 1.557,97).

Art. 2

L'indennità di cui all'art. 17, secondo comma, della legge 22.10.1971 n. 865 deve essere corrisposta direttamente dall'Ente espropriante nei termini per il pagamento della indennità di espropriazioni, al fittavolo, al colono o al partecipante che coltivi il terreno espropriando da almeno un anno prima della data di deposito di cui al primo comma dell'art. 10 della richiamata legge n. 865. Il prezzo è fissato in misura uguale al valore agricolo determinato dalla Commissione Provinciale Espropri corrispondente al tipo di coltivazione effettivamente praticata.

Art. 3

Il Presidente della Comunità Montana del Gargano è incaricato della notifica del presente decreto agli

espropriandi, nelle forme previste per la notificazione degli atti processuali, dandone comunicazione al Sindaco.

I proprietari espropriandi entro trenta giorni dalla notifica del presente decreto devono comunicare all'espropriante ed al Sindaco se intendono accettare l'indennità con l'avvertenza che in caso di silenzio, la stessa si intende rifiutata.

Il pagamento delle indennità accettate dovrà avvenire entro sessanta giorni dalla data dell'ordinanza di pagamento diretto, dopo di che, in difetto, sono dovuti gli interessi in misura pari a quelli del tasso ufficiale di sconto.

Art. 4

I proprietari dei terreni, entro trenta giorni dalla notifica del presente decreto, hanno il diritto a convenire con l'Ente espropriante la cessione volontaria degli immobili oggetto di espropriazioni per un prezzo maggiorato fino al 50% dell'indennità provvisoria. Nel caso che l'area da espropriare sia coltivata dal proprietario diretto coltivatore, nell'ipotesi di cessione volontaria, il prezzo di cessione è determinato in misura tripla rispetto all'indennità provvisoria determinata ai sensi del precedente art. 1.

Art. 5

Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione a cura e spese dell'Ente espropriante.

Cagnano Varano, lì 17 maggio 2002

Il Sindaco
Dr. Nicola Tavaglione

Concorsi, Appalti e Avvisi

CONCORSI